



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 70

Edolo, lì 02/09/2026

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI CORTENO GOLGI (BS) FRAZIONE SANT'ANTONIO, PER EVENTO GASTRONOMICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 04/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Vista la richiesta ricevuta in data 02/09/2026 da parte del Comitato Sportivo Gallenese con sede in via Caduti per la Resistenza snc a Corteno Golgi (BS), acquisita con protocollo dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 2173, intesa ad ottenere una modifica temporanea della viabilità nella Frazione Sant'Antonio – Corteno Golgi (BS), al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione gastronomica *"Pranzo a base di polenta e cuz tra le vie del paese"*;

Preso atto del parere favorevole espresso da parte dell'Amministrazione comunale di Corteno Golgi (BS);

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che il montaggio\smontaggio delle strutture, nonché lo svolgimento dell'evento avvenga in sicurezza, al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

ORDINA

NEL COMUNE DI CORTENO GOLGI (BS)
L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO
SABATO 5 SETTEMBRE 2026, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00
ALL'INTERNO DELLA FRAZIONE SANT'ANTONIO
(come da segnaletica predisposta)

DISPONE

Nei confronti del soggetto richiedente:

- il posizionamento dell'apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, mantenendone l'efficienza per l'intera durata dell'evento;
- l'utilizzo di idonei dispositivi a delimitazione dell'area interessata dell'evento;
- il possesso di tutte le autorizzazioni e qualifiche necessarie per quanto richiesto;
- l'esclusione dal divieto, dei veicoli a servizio dell'evento.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del **Comune di Corteno Golgi (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengano al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al soggetto organizzatore;
- al Comune di Corteno Golgi (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali – sede di Edolo (BS).

La Responsabile del Procedimento
(Agt. di P. L. Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.